

Pal



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE

Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PREMESSO CHE

- in data 19 settembre 2007 il Ministro della Salute ed il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa (di seguito "Protocollo") finalizzato a:

- promuovere iniziative di informazione e di comunicazione, volte a sensibilizzare la popolazione, e in particolare i giovani, sulla rilevanza di uno stile di vita attivo, quale efficace strumento per la prevenzione dei rischi per la salute;
- rafforzare la funzione educativa e sociale dello sport, quale efficace strumento per l'azione di contrasto alla devianza giovanile e di integrazione dei soggetti in condizioni di disagio o marginalità sociale;
- favorire la diffusione e migliorare la qualità dell'attività motoria, anche a livello amatoriale, attraverso azioni concordate con i professionisti della salute, miranti all'orientamento nell'attività fisica ed alla prevenzione dei rischi, nonché per la verifica periodica delle condizioni di salute necessarie per l'esercizio in sicurezza dell'attività motoria;
- incentivare l'attività fisica dei diversamente abili, promuovendo iniziative di formazione, informazione e di comunicazione, favorendo la diffusione delle

Be

B

- tecniche di riabilitazione basate sull'attività sportiva e rendendo accessibili ai portatori di disabilità fisica le strutture dedicate all'attività motoria e allo sport;
- incentivare l'attività fisica delle persone portatrici di disturbo mentale, quale strumento di prevenzione di alcune forme di disagio psichico e quale strumento terapeutico-riabilitativo;
 - favorire la condivisione di conoscenze ed esperienze a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, al fine di promuovere la diffusione delle buone prassi;
 - favorire a livello regionale la costituzione di una rete integrata di referenti del settore sanitario e dello sport, per sviluppare una programmazione congiunta e la diffusione delle buone prassi;
 - Promuovere progetti volti a favorire: la costruzione di una mappa dettagliata dei servizi pubblici offerti per il trattamento dei DCA, a misurare la diffusione del disturbo e le caratteristiche dei pazienti affetti da DCA e a delineare le buone pratiche nel trattamento dei DCA.
 - promuovere iniziative di informazione e di comunicazione volte a favorire un rapporto equilibrato con l'immagine corporea, tenuto conto delle implicazioni che la comunità scientifica ascrive ai fattori socio-culturali nell'insorgenza e nella diffusione, in particolare tra i giovani, dei disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia, obesità psicogena e altri disordini alimentari)

CONSIDERATO CHE

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.*
- è interesse delle parti attuare i contenuti del protocollo al fine di favorire un cambiamento negli stili di vita della popolazione attraverso la promozione di comportamenti salutari, di promuovere la più ampia diffusione dell'attività motoria e della pratica sportiva, e di prevenire i disturbi del comportamento alimentare;
- La Regione Umbria possiede una esperienza nella specifica materia dei Disturbi del Comportamento Alimentare e le capacità tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del progetto. E' la prima Regione in Italia ad aver realizzato, compiutamente e totalmente nell'ambito del servizio pubblico, il modello organizzativo integrato costituito dai quattro livelli di intervento (ambulatorio, day hospital, ricovero in ospedale, trattamento riabilitativo in struttura extra-ospedaliera) dando applicazione alle indicazioni contenute nelle Linee Guida in materia di DCA emanate nel 1998; ha inoltre esteso l'applicazione del modello anche in altre Regioni;
- è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione,

l'anno 2007 il giorno 28 del mese di dicembre,

P. K.

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, C.F. 80188230587, avente sede in Roma, Via della Mercede n. 9, rappresentato dalla Dr.ssa Maria Grazia Bellisario, nata a Lanciano il 7 giugno 1953 nella sua qualità di Dirigente di 1^a Fascia presso il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, espressamente delegata dal Responsabile del Dipartimento Dott. Roberto Giovanni Marino

il Ministero della Salute C.F. 80242290585, rappresentato dalla Dr.ssa Francesca Fratello, nata a Roma il 4 agosto 1941, nella sua qualità di Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria, di seguito "Ministero della salute",

E

La Regione Umbria, Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali, codice fiscale 8000130544, con sede in Perugia, via Mario Angeloni 61, nella persona del direttore regionale Ing. Paolo Di Loreto, nato a Nocera Umbra il 16 agosto 1947, di seguito "Regione"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Con il presente accordo le parti intendono contribuire congiuntamente alla realizzazione delle attività di interesse comune inserite nell'ambito di un progetto nazionale denominato "*Le buone pratiche di cura e la prevenzione sociale dei disturbi del comportamento alimentare*", attività riportate in dettaglio nelle allegate schede di progetto, che costituiscono parte integrante del presente accordo - finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui alle premesse.

Art. 2 - Attuazione dell'accordo

1. La Regione Umbria si impegna a predisporre, in stretta collaborazione con il Ministero della Salute e con il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, entro sessanta giorni dalla data di efficacia del presente accordo, i progetti esecutivi (di seguito: "i progetti") per la realizzazione delle attività, che dovranno essere conformi alle linee guida del CCM ed ai contenuti del Protocollo che la Regione Umbria dichiara di conoscere e di accettare. I progetti sono sottoposti all'esame ed alla valutazione del Comitato paritetico di cui al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 19 settembre 2007 dal Ministro della Salute e dal Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive (di seguito "Protocollo") che li approva entro sessanta giorni dalla presentazione. La Regione Umbria si impegna ad apportare tempestivamente ai progetti le eventuali modifiche richieste dal Comitato paritetico in sede di approvazione comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta di modifica.
2. La Regione Umbria, al fine di operare ogni utile correttivo migliorativo dei progetti durante lo svolgimento delle attività, può avanzare richiesta di variazione

he

B

corredata di adeguata motivazione al Ministero della salute ed al Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, che sarà sottoposta alla valutazione del Comitato paritetico. Le variazioni approvate non sono oggetto di ulteriore finanziamento rispetto a quello stabilito. Qualora la Regione Umbria intenda avvalersi per la realizzazione del progetto di ulteriori partners, oltre agli Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private previsti nel progetto approvato dal Comitato paritetico, provvede a farne richiesta al Ministero della salute ed al Dipartimento per le politiche giovanili e l'attività sportive. Nella richiesta dovranno essere specificamente indicate le attività e le somme imputabili al partner, unitamente al nuovo piano finanziario per l'approvazione da parte del Comitato paritetico.

Pol

Art. 3 - Efficacia. Durata. Proroga

1. L'accordo è efficace a decorrere dalla data della lettera del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive di comunicazione di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente accordo da parte degli organi di controllo rispettivamente del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive. La Regione Umbria dovrà provvedere all'avvio delle attività immediatamente dopo la ricezione della predetta comunicazione.
2. L'accordo ha durata due anni a decorrere dalla data di cui al comma 1. Tale durata potrà essere prorogata per un massimo di dodici mesi, previa formale e motivata richiesta da parte della Regione Umbria, purché trasmessa al Ministero della Salute ed al Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive almeno trenta giorni prima della data di scadenza dell'accordo. La concessione della proroga sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza da parte del Comitato paritetico delle ragioni di necessità ed opportunità. La concessione della proroga, comunque, non costituisce motivo di maggiorazione del finanziamento.

Art. 4 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, la Regione Umbria entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre decorrente dalla data di cui all'articolo 3 comma 1, trasmette al Ministero della Salute ed al Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto esecutivo unitamente ad un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando l'apposito modello allegato al presente accordo (*Allegato 1*).
2. Entro sessanta giorni dalla scadenza dell'accordo, la Regione Umbria trasmette al Ministero della Salute ed al Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti, unitamente ad un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto esecutivo, utilizzando l'apposito modello allegato al presente accordo (*Allegato 1*).
3. I rapporti tecnici ed i rendiconti finanziari vanno inviati contestualmente a:
 - a) Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio I - Via Giorgio Ribotta, n. 5, 00144 ROMA;
 - b) Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, Via della Mercede, n. 9, 00187 ROMA.

Ne

b

Art. 5 - Monitoraggio e valutazione

1. Per le funzioni di indirizzo e controllo sulle attività oggetto del presente accordo, con particolare riguardo all'attività di monitoraggio dei progetti e di valutazione dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all'articolo 4, entro novanta giorni dalla data della conclusione del presente accordo è istituito con decreto del Capo Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, un Comitato di Sorveglianza, composto dai quattro componenti di cui due designati dal Ministero della Salute e due dal Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive. Alle riunioni del comitato di sorveglianza partecipa, senza diritto di voto, il referente della Regione Umbria di cui all'art. 7 o suo delegato.
2. Le funzioni di Presidente del Comitato di Sorveglianza sono esercitate da uno dei rappresentanti del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive; in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. I componenti del Comitato di Sorveglianza svolgono gratuitamente le loro funzioni.
3. Il Comitato di sorveglianza esamina ed approva i rapporti tecnici ed i rendiconti finanziari di cui all'articolo 4; segnala eventuali difformità e/o irregolarità e propone le misure correttive da richiedere alla Regione alla Regione Umbria.
4. Il Comitato di Sorveglianza si riunisce con cadenza trimestrale, salvo diverse esigenze motivate nell'atto di convocazione, ad iniziativa del Presidente o a richiesta dei componenti dello stesso.

Art. 6 - Uso degli elaborati

1. Il Ministero della Salute e il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive potranno disporre degli elaborati, di cui all'art. 3, per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto, senza che ciò dia diritto alla Regione Umbria di pretendere ulteriori finanziamenti, oltre quelli previsti dal presente accordo.
2. Il Ministero della Salute e il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive partecipano alle attività di analisi, divulgazione e valorizzazione scientifica dei risultati delle attività di cui all'art. 1.
3. Le pubblicazioni dei risultati delle attività di cui all'art. 1 dovranno recare l'indicazione che i progetti sono stati realizzati grazie al finanziamento del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, riportando i seguenti estremi: "Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive - capitolo 853anno 2007".
4. I dati generati dai flussi informativi previsti dalle attività oggetto del presente accordo e i risultati raggiunti con la realizzazione dei progetti saranno pubblicati in appositi spazi dei siti web del Ministero della Salute e del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive.
5. Nessun diritto di disposizione e pubblicazione di quanto prodotto viene riconosciuto alla Regione Umbria, se non dietro espressa autorizzazione congiunta del Ministero della Salute e della Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive.

Art. 7 - Referenti scientifici

1. La Regione Umbria identifica, quale responsabile delle attività oggetto del presente accordo la Dr.ssa Laura Dalla Ragione, che assicura il collegamento operativo con il

Ministero della Salute e con il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive.

2. Il Ministero della Salute indica quale referente delle attività oggetto del presente accordo la dr.ssa Teresa Di Fiandra che assicura il collegamento operativo con la Regione Umbria e con il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive.
3. Il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive indica quale referente delle attività oggetto del presente accordo la dr.ssa Benedetta Silj che assicura il collegamento operativo con la Regione Umbria e con il Ministero della salute.
4. Le parti si riservano il diritto di identificare altri referenti in sostituzione di quelli indicati nei commi 1, 2 e 3.

Art. 8 – Finanziamento

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 1 è stabilito in favore della Regione Umbria un finanziamento di € 400.000,00 (quattrocentomila/00), interamente a carico del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per sostenere le spese riportate nei progetti esecutivi. Il finanziamento sarà così ripartito:
 - a) un prima quota, pari al 60% del finanziamento, pari ad € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), a seguito della positiva valutazione da parte del Comitato paritetico dei progetti esecutivi di cui all'articolo 2;
 - b) una seconda quota, pari al 30% del finanziamento, pari ad € 120.000,00 (centoventimila/00), previa richiesta da parte della Regione Umbria, redatta secondo lo schema allegato al presente accordo (*Allegato 2*), nella quale si attesta l'avvenuto impegno e/o pagamento di somme per un importo almeno pari al 70% della quota di cui alla lettera a);
 - c) una terza quota, a saldo, pari al 10% del finanziamento, pari ad € 40.000,00 (quarantamila/00), a seguito della positiva valutazione da parte del Comitato di sorveglianza dei rapporti tecnici e del rendiconto finanziario finali di cui all'art. 4.
2. Il finanziamento è concesso alla Regione Umbria al fine di rimborsare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dei progetti esecutivi, spese come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 4. In sede di pagamento del saldo, il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 5 accerta l'ammontare delle spese complessivamente sostenute dalla Regione Umbria verificando la loro rispondenza alle voci di spesa riportate nei progetti esecutivi. Qualora il finanziamento erogato alla Regione Umbria risulti superiore all'ammontare complessivo delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti esecutivi, è fatto obbligo alla Regione Umbria di restituire al Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive le somme erogate in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto da quest'ultimo.
3. Il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive dispone i pagamenti mediante emissione di ordinativi diretti tratti sulla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato e versamento dell'importo sul conto corrente infruttifero n. 31068 intestato alla Regione Umbria.
4. I pagamenti sono disposti, dietro presentazione di formale richiesta, da intestare ed inviare a: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, Via della Mercede, n. 9 - 00187 ROMA

5. I pagamenti, ad eccezione di quello di cui al comma 1 lettera a), saranno disposti previa positiva valutazione da parte del Comitato di sorveglianza dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all'articolo 4, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 4.
6. Il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.
7. La Regione Umbria prende atto che il finanziamento previsto per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, pari a € 400.000,00 si riferisce all'esercizio finanziario 2007 ed andrà in "perenzione amministrativa" in data 31 dicembre 2009 ai sensi dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
8. La Regione Umbria è a conoscenza ed accetta che le quote del finanziamento erogate a decorrere dal 1° gennaio 2010 saranno oggetto della procedura di reiscrizione in bilancio delle relative somme, procedura che sarà avviata dal Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive su richiesta della Regione Umbria a decorrere dal 1° luglio 2010.

Art. 9 - Sospensione dei pagamenti

1. Nel caso in cui la Regione Umbria non provveda a trasmettere i progetti esecutivi di cui all'articolo 2, ad inviare i rapporti di cui all'articolo 4, ovvero in caso di valutazione negativa dei rapporti di cui all'articolo 4, il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.

Art. 10 - Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo


1. In caso di accertamento, in sede di esame dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all'articolo 4, di grave inadempimento a quanto previsto nel presente accordo, per cause imputabili alla Regione Umbria, che possano pregiudicare l'attuazione del presente accordo, il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive intima per iscritto alla Regione Umbria a mezzo di raccomandata a/r di porre fine all'inadempimento nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nella diffida ad adempiere.
2. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la Regione Umbria ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte dal Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Il presente Accordo si compone di dieci articoli, e di sei allegati, e viene redatto in tre originali.

Letto, approvato e sottoscritto.


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

Il Dirigente di 1^a Fascia
Dr.ssa Maria Grazia Bellisario



MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale Prevenzione
Sanitaria

Il Direttore Generale
Dr.ssa Francesca Fratello



Regione Umbria
Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali

Il Direttore Regionale
Ing. Paolo Di Loreto

